

DISCIPLINARE

PROCEDURA ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.Lgs 50/2016 APPALTO PER LA FORNITURA DI DIVISE, CALZATURE E ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNI 2020 e 2021 – N. 2 LOTTI.

STAZIONE APPALTANTE	Comune di Scandicci – P.za Resistenza n. 1 - 50018
CIG n. gara [7544721]	Lotto 1 Divise : 804068572A Lotto 2 Calzature : 8040693DC2
Tipo di procedura	Affidamento ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 previo espletamento indagine di mercato con invio di campioni al vero
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica 70 punti; offerta economica 30 punti
CPV	Lotto 1: 18230000-0 “Indumenti vari” Lotto 2: 18800000-7 “Calzature”
DURATA PUBBLICAZIONE SU MEPA della procedura	20 giorni
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTA	_Indicato nelle scadenze della RDO
TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	_Indicato nelle scadenze della RDO
DATA PRIMA SEDUTA SEGGIO DI GARA	Indicato nelle scadenze della RDO
Importo a base di gara – comprensivo oneri per la sicurezza	Lotto 1 € 38.583,77 oltre IVA Lotto 2 € 15.676,00 oltre IVA TOTALE € 54.259,77 oltre IVA
Durata del contratto	2 anni con opzione di rinnovo
Valore stimato complessivo dell'appalto	€ 108.519,54 oltre IVA
Luogo di esecuzione	SCANDICCI (codice NUTS ITI14)

INDICE

1. PREMESSE
- 1BIS – APPLICAZIONE PRINCIPIO DI ROTAZIONE
2. CRITERI AMBIENTALI MINIMI
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
4. DURATA, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI
5. //////////////////////////////////////////////////////////////////
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
7. REQUISITI GENERALI
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
9. AVVALIMENTO
10. SUBAPPALTO
11. GARANZIA PROVVISORIA
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
16. OFFERTA TECNICA
17. OFFERTA ECONOMICA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
24. AVVERTENZE GENERALI- RISOLUZIONE E RECESSO
25. GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DATI
26. PUBBLICAZIONI SUL PROFILO DI COMMITTENTE
27. CODICI DI COMPORTAMENTO
28. NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTICORRUZIONE



1. PREMESSE

Con apposita determinazione a contrattare del Dirigente del Settore 2, questa Amministrazione ha indetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016, la procedura telematica con l'invio di campioni al vero per l'appalto della "**FORNITURA EFFETTI DI VESTIARIO E CALZATURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE 2018/2019**" per il complessivo importo pari a complessivi € **54.259,77(euro cinquantaquattromiladuecentocinquantanove/77)** oltre IVA.

La gara è indetta e aggiudicata con il criterio di cui all'art. 95, comma 2 - Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'appalto di cui al presente documento sarà aggiudicato mediante procedura di richiesta preventivi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs 50/2016 da effettuarsi sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it - MEPA con RDO "aperta" che sarà pubblicata e rivolta a tutti gli operatori economici iscritti al bando di abilitazione di cui trattasi. Sarà applicato il principio di rotazione come previsto nello specifico documento allegato alla procedura di RDO.

L'affidamento avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), previo invito a tutti gli operatori economici che risultino iscritti

La procedura di gara si svolge in **modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico www.acquistinretepa.it - MEPA**.

Fatto salvo l'invio dei campioni, la gara sarà svolta interamente con modalità telematica sul portale www.acquistinretepa.it MEPA, inclusa la stipula del contratto, dove è presente anche tutta la documentazione di gara, incluso lo specifico **Regolamento Regione Toscana approvato con D.P.G.R. n. 6/R del 02/03/2009** in esecuzione dell'art. 12, L.R. 12/2006 "Norme in materia di polizia comunale e provinciale", relativo a uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale.

La fornitura è suddivisa in due distinti lotti ed ogni concorrente potrà partecipare, a sua scelta, ad ognuno o ad entrambi.

Il previsto ammontare **del lotto 1): FORNITURA VESTIARIO è stabilito in € 38.583,77** (euro trentottomilacinquecentoottantatre/77) oltre I.V.A. – **C.I.G. n. 804068572A - CPV 18230000-0**.

Il previsto ammontare **del lotto 2): FORNITURA CALZATURE è stabilito in € 15.676,00** (euro quindicimilaseicentosestantasei/00) oltre I.V.A. – **C.I.G. 8040693DC2 - CPV 18810000-0**.

L'appalto è comprensivo dei servizi descritti nel Capitolato d'appalto all'art. 1, come, a titolo esemplificativo, la prestazione dei servizi connessi alla rilevazione e sostituzione delle taglie, adeguamento capi, imballo, trasporto, consegna e ritiro anche delle sostituzioni.

Saranno ammesse offerte soltanto in diminuzione rispetto all'importo posto a base d'asta per ciascun lotto.

Le quantità degli articoli facenti parte della fornitura saranno fornite secondo le indicazioni del Comune di Scandicci in relazione alle proprie necessità.

Per quanto attiene ai costi della sicurezza si dà atto che non sussistono costi derivanti da rischi interferenziali.

1bis – APPLICAZIONE PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Ai fini della corretta applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, relativamente alle procedure negoziate previste dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 di competenza dell'Amministrazione, si prevedono i seguenti criteri:

1) In sede di determinazione a contrarre si definisce:

a) il numero minimo di operatori invitati alla procedura negoziata (Limite A).

b) numero massimo di manifestazioni di interesse per le quali si ritiene raggiunta la soglia minima di mercato (Limite B).

2) il Limite A corrisponde a 10 operatori (considerato come limite minimo di mercato per la determinazione dell'esclusione dell'operatore uscente); il Limite B corrisponde a 20 operatori (considerato come limite minimo di mercato per la determinazione dell'esclusione degli invitati alla precedente procedura negoziata);

3) In sede di verifica della regolarità delle manifestazioni di interesse pervenute, si procederà alla ammissione / non ammissione delle stesse.

4) Nel caso in cui sia superato il numero di richieste indicate come Limite A, si procederà alla esclusione automatica dell'operatore uscente, per procedere successivamente al sorteggio. Non si procederà al sorteggio se, dopo l'esclusione, il numero di richieste rimanenti è pari al Limite A.

5) Nel caso in cui sia superato il numero di richieste indicate come Limite B, si procederà alla esclusione automatica dell'operatore uscente e degli operatori invitati alla precedente procedura (anche aperta) che abbia avuto ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Si procederà successivamente al sorteggio. Non si procederà al sorteggio se, dopo le esclusioni, il numero di richieste rimanenti è pari al Limite A.

6) Nel caso in cui sia superato il limite di richieste indicate come Limite A e non sia superato il numero di richieste indicate come Limite B, si procederà alla esclusione automatica dell'operatore uscente ed al sorteggio fra i soggetti che hanno presentato valida manifestazione di interesse;

7) Nel caso in cui non sia superato il numero di richieste indicate come Limite A, si procederà all'invito di tutti i soggetti che hanno presentato valida manifestazione di interesse;

A maggior chiarimento, si forniscono i seguenti esempi:

CASO 1:

Limite A: 10 operatori

Limite B: 20 operatori

Pervengono 35 manifestazioni di interesse di cui:

- operatore uscente (X)
- 3 operatori già invitati alla precedente procedura negoziata (Y)
- 31 operatori nuovi (Z)

Si procede alla esclusione dell'operatore uscente (X) e dei 3 operatori invitati (Y) e si procede al sorteggio dei 31 operatori (Z) per la determinazione dei 10 operatori da invitare alla procedura negoziata

CASO 2:

Limite A: 10 operatori

Limite B: 20 operatori

Pervengono 17 manifestazioni di interesse di cui:

- operatore uscente (X)
- 3 operatori già invitati alla precedente procedura negoziata (Y)
- 13 operatori nuovi (Z)

Si procede alla esclusione dell'operatore uscente (X) e si procede al sorteggio dei 16 operatori (Y+Z) per la determinazione dei 10 operatori da invitare alla procedura negoziata

CASO 3:

Limite A: 10 operatori

Limite B: 20 operatori

Pervengono 21 manifestazioni di interesse di cui:

- operatore uscente (X)
- 10 operatori già invitati alla precedente procedura negoziata (Y)
- 10 operatori nuovi (Z)

Si procede alla esclusione dell'operatore uscente (X) e dei 10 operatori invitati (Y) e si procede alla individuazione automatica dei 10 operatori (Z) da invitare alla procedura negoziata

CASO 4:

Limite A: 10 operatori

Limite B: 20 operatori

Pervengono 9 manifestazioni di interesse di cui:

- operatore uscente (X)
- 3 operatori già invitati alla precedente procedura negoziata (Y)
- 5 operatori nuovi (Z)

Si procede all'invito a tutti gli operatori (X+Y+Z)

SI PRECISA CHE, FATTO SALVO QUANTO SOPRA INDICATO, IN CASO PERVENGA UN NUMERO DI OFFERTE SUPERIORE A QUINDICI, LA STAZIONE APPALTANTE MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA PROCEDERA' AL SORTEGGIO CASUALE DI N. 15 OFFERTE DA AMMETTERE ALLA GARA.

I CAMPIONI DEI SOGGETTI NON ESTRATTI DOVRANNO ESSERE RITIRATI A CURA E SPESE DEGLI STESSI.

2. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'Allegato 3 al D.M. 11 gennaio 2017, presente nella documentazione di gara, prevede i criteri ambientali minimi da applicare alle forniture di prodotti tessili. In particolare, si richiama

il paragrafo **4.1.2 Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito** rispetto al quale il legislatore pone la seguente verifica da effettuare da parte della stazione appaltante.

Verifica: L'offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare, se tramite il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o dell'etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), deve allegare la licenza d'uso del marchio¹⁸, mentre, se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008¹⁹, deve allegarli in offerta.

Viene fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 69, D.Lgs 50/2016. In particolare, nel caso del possesso di etichette ecologiche conformi alla ISO 14024 equivalenti, l'operatore economico dovrà indicare i riferimenti dello standard, il requisito che vi è contenuto che non potrà essere meno restrittivo rispetto al criterio ambientale in oggetto inoltre dovrà indicare le modalità di verifica del criterio, che dovrà essere effettuata in base alle metodiche indicate da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008, in relazione alla norma UNI EN ISO 17025.

In tale caso, un laboratorio accreditato ISO 17025 operante nel settore chimico per eseguire tali prove.

Per attestare l'assenza delle sostanze in autorizzazione o candidate ad essere iscritte in detto elenco nonché l'assenza delle sostanze identificate in base alle indicazioni di pericolo, l'organismo di valutazione della conformità deve acquisire le informazioni tecniche pertinenti dal produttore, ivi incluse le schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), le schede di dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele impiegate per la tintura stampa o finitura. Se non acquisita tale documentazione tecnica, dovrebbe sottoporre l'articolo, laddove possibile per mezzo di una metodologia standardizzata, a prova di laboratorio per verificare l'assenza di una delle sostanze presenti in tali elenchi, se sussiste un rischio che detta sostanza possa essere impiegata e possa permanere nei prodotti tessili. Le prove di laboratorio cui sottoporre i prodotti devono essere quelle pertinenti alle caratteristiche dei prodotti medesimi e ai relativi profili di rischio.

Per la presentazione della suddetta documentazione, vedasi il paragrafo relativo alla modalità di presentazione dell'offerta tecnica.

Tali documenti non saranno oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio da parte della Commissione di Gara. La conformità ai criteri ambientali minimi sarà verificata dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.M.11/01/2017, nei confronti del concorrente risultato primo.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) La lettera di invito
- 2) Capitolato
- 3) Modulistica per la partecipazione (la versione completa è disponibile su MEPA);

La documentazione della gara è disponibile su MEPA www.acquistinretepa.it.

3.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti vengono pubblicate sul sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste potranno essere formulate entro il termine previsto a pag. 1 del presente atto.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato** per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le **comunicazioni nell'ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore economico, ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 comma 5**, avvengono e si danno per eseguite utilizzando la piattaforma MEPA mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

La risposta alla richiesta di chiarimenti di un operatore economica viene altresì pubblicata in forma anonima sul sito nell'area "Chiarimenti". **Si sottolinea dunque la necessità che ogni operatore controlli costantemente la sezione "Chiarimenti" per verificare se l'Amministrazione abbia inserito comunicazioni nel corso della gara.**



4. DURATA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La fornitura ha una durata contrattuale di due anni 2020 e 2021. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori due anni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, D.Lgs 50/2016, il valore stimato complessivo dell'appalto, considerata l'opzione di rinnovo, è il seguente:

ANNI 2020 e 2021 - € 54.259,77 (euro cinquantaquattromiladuecentocinquantanove/77) di cui:

- Lotto 1 FORNITURA VESTIARIO pari a € 38.583,77 (euro trentoottomilacinquecentoottantatre/77) oltre I.V.A.;

- Lotto 2 FORNITURA CALZATURE pari a € 15.676,00 (euro quindicimilaseicentosestantasei/00) oltre I.V.A.

CON OPZIONE DI RINNOVO anni 2022 e 2023: € 108.519,54 (euro centoottomilacinquecentodiciannove/54) di cui:

- € 77.167,54 Lotto 1;

- € 31.352,00 Lotto 2;

Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Al termine del periodo contrattuale, la fornitura potrà altresì essere prorogata per consentire lo svolgimento delle procedure di gara necessarie all'individuazione del nuovo fornitore, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 11, D.Lgs 50/2016.

Gli importi a base di gara da assoggettare a ribasso sono i seguenti:

- **Lotto 1): FORNITURA VESTIARIO pari a € 38.583,77 (euro trentoottomilacinquecentoottantatre/77) oltre I.V.A. – codice C.I.G. n. 804068572A - CPV 18230000-0.**

- **Lotto 2): FORNITURA CALZATURE pari a € 15.676,00 (euro ----quindicimilaseicentosestantasei/00) oltre I.V.A. – codice C.I.G. n. 8040693DC2 - CPV 18810000-0.**

L'appalto è finanziato con risorse proprie di Bilancio.

5. //////////////////////////////////////////////////

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, così come modificato dal D.L. 32/2019 cd."Sblocca cantieri", convertito con modificazioni dalla legge 14.06.2019, n.55.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per la verifica dei requisiti di carattere generale e di qualificazione, **non** si farà ricorso al sistema AVCpass **in quanto trattasi di procedura di gara gestita esclusivamente in modalità interamente telematica, mediante la piattaforma MEPA.**

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente atto ossia tutte le offerte pervenute con modalità diverse.**

N.B.: Ai fini della dimostrazione dei requisiti verrà inviata, mediante la piattaforma MEPA, apposita richiesta con la quale si individua il termine entro il quale la documentazione idonea alla suddetta comprova deve pervenire all'Amministrazione.

8.1. REQUISITO DI IDONEITA'

Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la partecipazione alla presente procedura, dovranno essere dichiarati anche i **seguenti requisiti:**

- iscrizione alla C.C.I.A.A per le attività interessate dalla gara in oggetto, o per le imprese straniere iscritte in altro albo professionalizzante del proprio paese.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato Membro o in uno dei paesi di cui all'art.83 c.3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

INOLTRE,

Per il LOTTO 1, le ditte partecipanti dovranno essere in possesso della prescritta licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 28 del TULPS ai sensi del Decreto Legge n. 272/2005 convertito nella Legge 21.2.2006 n. 49 (art. 1 ter). Tale requisito dovrà essere posseduto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara. A tal fine il concorrente, presenta apposita **Dichiarazione** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, circa il possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 28 del TULPS R.D. 18/06/1931, n. 773, come modificato dal D.L. 272/2005 convertito nella Legge n. 49/2006 e dal D.Lgs. 204/2010.

8.2. REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE

- Esecuzione negli ultimi tre anni di n. 1 fornitura analoga.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (dal 01/09/2016 al 31/08/2019): ALMENO N. 1 FORNITURA ANALOGA a quelle oggetto del presente appalto - lotto 1 e lotto 2, cioè vestiario e calzature per corpi di Polizia o Forze Armate effettuate a favore di Enti pubblici. **Per entrambi i lotti non rilevano gli importi dell'appalto né la durata della fornitura.**

L'operatore economico deve indicare detto criterio nel Modello Requisiti art. 83 a disposizione nella documentazione della RDO, indicando la descrizione della fornitura, le date e i destinatari pubblici.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **par. 8.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **par. 8.2**, deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti.

8.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **par. 8.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale (**par. 8.2**), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, che richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura e/o del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dall'art.105 come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n.55 cd." sblocca cantieri".

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente per i seguenti importi, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:

Lotto 1 : € 7.716,75 (euro settemilasettecentosedici/75), con relativa dichiarazione di cui al successivo punto 2;

Lotto 2 : € 3.135,20 (euro tremilacentotrentacinque/20), con relativa dichiarazione di cui al successivo punto 2;

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione d'impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso c/c bancario IBAN: IT28Y0306938085100000046001 intestato a Comune di Scandicci con causale "Garanzia a corredo dell'offerta per la fornitura in opera di un



sistema integrato audio video, hardware e software per la gestione multimediale della sala consiliare del Comune di Scandicci per il periodo 2019/2024 CIG n. 8012649720”.

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice in combinato disposto con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n.31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

1. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
2. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
3. http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
4. http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di presentazione di **garanzia fideiussoria** la stessa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n.31.
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno che non rispettino almeno una delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio.

La suddetta documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento, in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e la dichiarazione di impegno del fideiussore deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell'apposito spazio previsto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

L'operatore economico per fruire di dette riduzioni:

- dichiara nella domanda di partecipazione di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ;
- inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alle certificazioni la copia informatica dell'originale informatico o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità dei certificati posseduti. Nel caso di partecipazione in forma associata il suddetto inserimento avviene a cura della mandataria/capofila/organo comune.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Trattandosi di appalto di valore stimato complessivamente inferiore ad € 150.000,00 secondo la Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018, i concorrenti sono esonerati dal pagamento del contributo ANAC.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 SVOLGIMENTO DELLA GARA

La presente gara, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici, è svolta telematicamente sulla piattaforma MEPA sul bando di abilitazione "Beni, tessuti, indumenti equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza". La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è su inviti a tutti coloro che sono iscritti su START ad uno dei CPV indicati al par. 1 del presente atto.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015. **ATTENZIONE: tutti i documenti, per i quali è richiesta la firma digitale, devono, prima di essere firmati, prodotti nel formato pdf/a.**

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine indicato a pag. 1 del presente atto, pena l'irricevibilità**, l'offerta composta da:

- A – Documentazione Amministrativa
- B – Documentazione tecnica
- C – Offerta economica

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione presentata deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla "Documentazione amministrativa" il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema IL MODELLO attestante IL POSSESSO DEI REQUISITI ART. 83 DLGS 50/2016 nonché l'eventuale documentazione a corredo, in relazione alle eventuali diverse forme di partecipazione e disponibile sulla piattaforma.

14.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

a) Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. **GIA' COSTITUITI** deve essere prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell' ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

b) Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE NON ANCORA COSTITUITI una dichiarazione attestante:

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre, indicata nella domanda di partecipazione riferita al consorzio, deve:

- compilare la **Scheda A.3 "scheda consorziata esecutrice"** nella quale la consorziata rende le dichiarazioni le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ed indica tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza; ogni **dichiarazione** con le modalità sopra indicate, deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico direttamente dal Consorzio.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942. Qualora il consorzio non indichi la consorziata/le consorziate per cui concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

d) Ulteriori documentazione in caso di avvalimento

1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

Al fine di rendere queste due dichiarazioni nonché di dichiarare i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice è messo a disposizione per l'impresa ausiliaria nella documentazione di gara il **Mod. A.4 "Scheda impresa ausiliaria"**.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritta con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza. La dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e ogni dichiarazione resa deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

e) CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE ex art. 186bis RD 267/1942 e CURATELA FALLIMENTARE (ex art. 110 Codice)

Ai sensi dell'art. 110 Codice

“3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida”

Ai sensi dell'art. 186Bis R.D. 267/1942

“Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. (2)

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento”

Pertanto le imprese **ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale** (ex art. 186 bis R.D. 267/1942) nonché quelle **autorizzate ai sensi dell'art. 110 Codice**, oltre a presentare tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono:

- dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Competente Tribunale che li ha rilasciati;

- (*in caso di partecipazione in RTI*) dichiarare che l'impresa non partecipa alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare. L'impresa in concordato, di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942, può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, **solo una** delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata. E' sufficiente che la dichiarazione di cui al comma 4, lett. b) dell'art. 186 bis del R.D. suddetto sia resa da un operatore riunito. L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario;

- presentare, nell'apposito spazio, predisposto sulla piattaforma la **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del summenzionato R.D., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- Nel caso in cui sia necessario il ricorso all'AVVALIMENTO:
L'impresa ausiliaria dovrà:

- presentare un proprio modello requisiti art. 83 dlgs 50/2016, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.

- rendere le dichiarazioni previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese quelle di impegnarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a fornire i requisiti necessari e a indicare le risorse messe a disposizione, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica di cui alla scheda "**A4 – scheda impresa ausiliaria**". L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare l'impegno a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere sottoscritte con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza;

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

f) CONTRATTO DI RETE

Per le **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- scansione copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del

d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- scansione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: scansione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegata scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata non autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: scansione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

14.2 – Garanzia provvisoria, così come disposto al par. 11 del presente atto. Nel caso in cui il concorrente vi provveda mediante polizza o fideiussione, la stessa deve essere presentata in originale, formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico, firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della polizza/fideiussione originale cartacea, allegando la dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, reperibile nella documentazione di gara. Nel caso in cui il concorrente vi provveda in una delle altre forme previste dall'art. 93 del Codice, dovrà essere inserita la copia scansionata dell'avvenuto relativo versamento. In questo spazio il concorrente che presenta la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, dovrà inserire la dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allegare copia conforme della relativa certificazione.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi nella documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si applicano le novità introdotte dalla L.n.55/2019 cd. "Sblocca cantieri".

16. OFFERTA TECNICA

16.1 CAMPIONI

Le imprese concorrenti dovranno presentare, **entro le ore 12,00 della data fissata come termine di scadenza per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione**, separatamente in appositi colli sigillati, i **campioni al vero**, (ossia non cataloghi o fotografie), di ogni singolo articolo proposto in offerta, con i simboli del Corpo originali.

I campioni devono essere conformi a quanto prescritto dal capitolato e dalla LRT n. 12/2006 e dal decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana, 2 marzo 2009 n. 6/R "Regolamento in attuazione della L.R.T. 3 aprile 2006, n.12 (norme in materia di polizia municipale e provinciale) (stemmi, mostrine, bottoni ecc. come indicati dalla suddetta legge.).

La ditta partecipante dovrà presentare i campioni di ciascun articolo della fornitura nelle misure 48 (o M) per donna e 52 (o L) per uomo per i capi di abbigliamento del 1° lotto e nelle misure 38 da donna e 44 da uomo per quanto riguarda le calzature del 2° lotto.

Tali campioni dovranno essere tassativamente inviati al seguente indirizzo
UFFICIO PROTOCOLLO – Piazzale della Resistenza, 1 – 50018 Scandicci
per il Lotto 1: Campioni Vestiario Polizia Municipale
per il Lotto 2: Campioni Calzature Polizia Municipale.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

La mancata presentazione dei campioni, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

I campioni di entrambi i lotti presentati dalla ditta aggiudicataria costituiranno referenze per l'intera fornitura.

I campioni di entrambi i lotti dovranno, a cura delle stesse imprese concorrenti, essere tassativamente ritirati entro giorni 15 (quindici) dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, mentre per la ditta aggiudicataria dovranno essere ritirati su specifica

richiesta della stazione appaltante entro 15 giorni. Decorso tale termine il campionario non ritirato sarà distrutto.

16.2 RELAZIONE TECNICA.

Ogni concorrente dovrà predisporre, per i lotti a cui intende partecipare, una relazione nella quale andranno illustrate le caratteristiche dei prodotti, le modalità di fabbricazione e tutte le informazioni ritenute utili a consentire la valutazione tecnico qualitativa dei prodotti offerti da parte della Commissione Esaminatrice. La relazione dovrà essere di max 10 pagine per il lotto 1 e max 5 pagine per il lotto 2, formato A4 e carattere ARIAL 11

L'offerta tecnica deve essere redatta attenendosi allo schema contenente i criteri di aggiudicazione come indicati al precedente paragrafo dedicato, nel numero massimo di facciate previsto e secondo quanto di seguito illustrato.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. **L'offerta non deve contenere limiti di validità dell'offerta medesima o eccezioni a quanto stabilito dal capitolato speciale** o altri elementi in contrasto con le norme e prescrizioni della gara. L'offerta tecnica deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START. La mancata presentazione dell'offerta tecnica costituisce anch'essa motivo di esclusione dalla gara, così come la sua mancata sottoscrizione comporterà la nullità dell'offerta e l'esclusione dalla gara. Tutti i documenti componenti l'offerta tecnica devono essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inseriti sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

16.3 CAM - Criteri ambientali minimi D.M. 11/01/2017 Allegato 3_

Inoltre, deve essere presentata la seguente DOCUMENTAZIONE PER IL RISPETTO DEI C.A.M. Tale documentazione NON è oggetto di valutazione ed è da inserire nell'apposito spazio reso appositamente disponibile sulla piattaforma MEPA ed è costituita da:

paragrafo 4.1.2.

Verifica: L'offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare, se tramite il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o dell'etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), deve allegare la licenza d'uso del marchio (nota 18), mentre, se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 (nota 19), deve allegarli in offerta (nota 20).

(Nota 18= Viene fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 69, D.Lgs 50/2016. In particolare, nel caso del possesso di etichette ecologiche conformi alla ISO 14024 equivalenti, l'operatore economico dovrà indicare i riferimenti dello standard, il requisito che vi è contenuto che non potrà essere meno restrittivo rispetto al criterio ambientale in oggetto inoltre dovrà indicare le modalità di verifica del criterio, che dovrà essere effettuata in base alle metodiche indicate da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008, in relazione alla norma UNI EN ISO 17025.

Nota 19 = n tale caso, un laboratorio accreditato ISO 17025 operante nel settore chimico per eseguire tali prove.

Nota 20 = Per attestare l'assenza delle sostanze in autorizzazione o candidate ad essere iscritte in detto elenco nonché l'assenza delle sostanze identificate in base alle indicazioni di pericolo, l'organismo di valutazione della conformità deve acquisire le informazioni tecniche pertinenti dal produttore, ivi incluse le schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), le schede di dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele impiegate per la tintura stampa o finitura. Se non acquisita tale documentazione tecnica, dovrebbe sottoporre l'articolo, laddove possibile per mezzo di una metodologia standardizzata, a prova di laboratorio per verificare l'assenza di una delle sostanze presenti in tali elenchi, se sussiste un rischio che detta sostanza possa essere impiegata e possa permanere nei prodotti tessili. Le prove di laboratorio cui sottoporre i prodotti devono essere quelle pertinenti alle caratteristiche dei prodotti medesimi e ai relativi profili di rischio)

A tal fine, si rende disponibile tra i documenti di gara il D.M. 17/01/2017 – Allegato 3.

Tali documenti non saranno oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio da parte della Commissione di Gara. La conformità ai criteri ambientali minimi sarà verificata dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.M.11/01/2017, nei confronti del concorrente risultato primo.

17. OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante per ciascun lotto a cui il concorrente partecipa.

Per presentare l'offerta economica in valuta mediante **indicazione del prezzo offerto** che dovrà essere **INFERIORE** al prezzo complessivo per ciascun lotto posto a base d'asta e cioè:

Lotto1: € 38.583,77= (euro trentottomilacinquecentoottantatre/77);

Lotto 2: € 15.676,00= (euro quindicimilaseicentosestantasei/00).

N.B. L'offerta deve essere redatta in valuta euro e non in ribasso percentuale.

Dovranno anche essere compilate e firmate:

-“SCHEDA DI DETTAGLIO PREZZI - FORNITURA EFFETTI DI VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE” per il Lotto 1;

- “SCHEDA DI DETTAGLIO PREZZI - FORNITURA CALZATURE POLIZIA MUNICIPALE” per il Lotto 2.

Il concorrente deve compilare, per ciascun lotto a cui intende partecipare, le tabelle allegate e denominate come sopra, indicando i prezzi unitari dei prodotti proposti, il riepilogo dei totali e il totale generale. L'importo offerto come ribasso sulla base d'asta, sempre per ciascun lotto distintamente, deve corrispondere al prezzo complessivo indicato come totale generale nella suddetta scheda. In caso di discordanza tra quanto contenuto nell'offerta economica e il prezzo totale dell'intera fornitura di ciascun lotto riportato nelle schede di dettaglio, tutti i prezzi unitari contenuti nelle tabelle saranno corretti in base alla percentuale di discordanza e adeguati all'offerta economica che rimane fissa e immutabile.

I prezzi unitari, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, ai sensi dell'art. 95 comma 10, D.Lgs 50/2016, non è prevista l'indicazione da parte dell'operatore economico dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti elementi e fattori ponderali:

ELEMENTI	FATTORI PONDERALI
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi medesimi. Si specifica che i suddetti punteggi sono “Punteggi discrezionali”, vale a dire punteggi attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

L'offerta tecnica verrà valutata sulla base dei seguenti elementi:



1	Indossabilità dei capi	Max 20 punti
2	Qualità del tessuto e/o del pellame (morbidezza, consistenza)	Max 20 punti
3	Confezionatura, rifiniture ed estetica degli articoli	Max 30 punti

I concorrenti presentano i campioni al vero e redigono una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche dei prodotti, le modalità di fabbricazione e tutte le informazioni ritenute utili a consentire la valutazione tecnico qualitativa dei prodotti offerti con riferimento ai suddetti parametri. La relazione dovrà essere di max 10 pagine per il lotto 1 e max 5 pagine per il lotto 2. La Commissione effettua preliminarmente articolo per articolo la verifica di conformità alle prescrizioni del regolamento regionale n. 6/R del 02/03/2009.

Nel caso siano riscontrate difformità essenziali dai modelli regionali, la Commissione procede a motivata esclusione dell'offerta.

Nel caso siano riscontrate difformità non essenziali dai modelli regionali, la Commissione procede se del caso all'aggiudicazione a condizione che in sede di fornitura detta difformità sia eliminata.

Successivamente i singoli commissari mediante il metodo del confronto a coppie assegnano i 70/100 punti in base ai parametri citati con riferimento alla fornitura nel suo complesso, come avanti specificato secondo le ordinarie modalità di valutazione.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nella valutazione delle offerte tecniche, la Commissione prenderà in esame i campioni e la documentazione presentata per ogni parametro 1, 2, 3 fino al numero massimo di facciate indicate e, pertanto, non terrà conto delle ulteriori facciate presentate.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nella valutazione delle offerte tecniche, la Commissione prenderà in esame i campioni e la documentazione presentata per ogni parametro a1, b1, c1 fino al numero massimo di facciate indicate e, pertanto, non terrà conto delle ulteriori facciate presentate.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i \cdot V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (punteggio complessivo)
dell'**offerta** (a); n = numero totale dei requisiti; W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; $\sum n$ = sommatoria

I coefficienti V(a)_i sono determinati come di seguito indicato.

La commissione giudicatrice procederà a verificare la rispondenza delle/i caratteristiche/requisiti richieste/i dichiarate/i nell'Offerta Tecnica del concorrente con quelle/i previste/i dalla documentazione di gara. Successivamente, provvede alla valutazione dell'Offerta Tecnica e all'attribuzione del punteggio in ragione dell'esercizio del potere di discrezionalità spettante alla commissione stessa sulla base dei parametri come da prospetto sopra riportato.

Il punteggio descritto sarà attribuito sulla base della valutazione dei relativi argomenti trattati nella relazione – progetto che i concorrenti dovranno redigere.

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti $V(a)_i$ relativi a ciascun criterio di natura qualitativa **1, 2 e 3**, secondo quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n. 2/2016, attraverso la **media** dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, calcolati da ciascun commissario mediante il **“confronto a coppie”**.

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie, ogni commissario, per il calcolo di ogni coefficiente $V(a)_i$, determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella e assegna il valore 1 all'offerta che ha riportato la più alta somma delle preferenze e ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla somma delle preferenze ottenute:

- β) preferenza massima: 6 punti
- χ) preferenza grande: 5 punti
- δ) preferenza media: 4 punti
- ε) preferenza piccola: 3 punti
- φ) preferenza minima: 2 punti
- γ) parità: 1 punto.

Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione prenderà in esame la relazione presentata fino al numero massimo di facciate indicate per ciascuno e, pertanto, non terrà conto delle ulteriori facciate presentate.

Metodo semplificato - Qualora il numero delle offerte da sottoporre a valutazione sia minore di tre, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il punteggio sarà determinato come segue. Ai sensi della Linea Guida ANAC n. 2 relativa “all'offerta economicamente più vantaggiosa” per il criterio di attribuzione dei punteggi si procede con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente da parte di ciascun commissario di gara come segue:

1) Per ogni subcriterio qualitativo di ogni offerta, ciascun commissario attribuisce un coefficiente, variabile tra 0 e 1, facendo riferimento alla seguente griglia di valori:

Giudizio	Coefficiente
ECCELLENTE	1
MOLTO BUONO	0,75
BUONO	0,50
DISCRETO	0,25
SUFFICIENTE	0

Per ciascun criterio viene effettuata la media aritmetica dei valori compresi tra 0 e 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Dopo di che si riporta ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima (con approssimazione alla terza cifra decimale) le medie provvisorie prima calcolate (1^a riparametrazione).

A questo punto si moltiplica le medie provvisorie riproporzionate X il punteggio massimo attribuito ad ogni parametro (il "peso"), secondo la tabella sopra riportata (3^a colonna).

Si sommano così per ogni offerta i punteggi ottenuti per ogni criterio riportato nella tabella.

Una volta ottenuto così il punteggio dell'offerta tecnica per ogni offerta (max 70 punti) NON si procede ad una 2^a riparametrazione.

N.B. In attuazione alla Linea Guida ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa si precisa che NON si procederà ad una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica.

Si applica l'art. 95, comma 12, D.Lgs 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante decide che per i calcoli suddetti si tenga conto:

- per il coefficiente variabile tra 0 e 1: di n. 4 decimali la cui ultima cifra sia arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5;
- per i punteggi parziali per ogni singolo criterio nonché per il punteggio complessivo: n. 2 decimali la cui ultima cifra sia arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5.

Tutto quanto proposto dalla ditta nell'offerta tecnica andrà ad integrare, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, il capitolato speciale, e costituirà obbligo contrattuale passibile di penalità in caso di inadempienza.

Le offerte che risultano inadeguate o incongrue rispetto alle prescrizioni indicate nei documenti di gara non saranno ammesse alla fase successiva della gara.

La Commissione potrà decidere di chiedere chiarimenti volti ad esplicitare aspetti delle offerte tecniche che non risultino chiari.

18.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Le offerte economiche verranno valutate automaticamente dal Sistema MePA applicando la formula di calcolo a "Proporzionalità inversa":

$$PI = P_{MAX} \times O_{Min} / OI$$

Di cui:

PI = punteggio del singolo offerente

P_{MAX} = punteggio massimo previsto dal bando

O_{Min} = offerta migliore tra quelle pervenute

OI = offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggio complessivi uguali si procederà tramite sorteggio.

Sarà considerato motivo di esclusione dalla procedura di gara la presenza di offerte condizionate (per offerte condizionate si intendono quelle offerte che contengono più opzioni di articoli dello stesso tipo con prezzi diversi);

Secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 12 del codice, la stazione appaltante può non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione Appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Si precisa inoltre che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva di non aggiudicare;
- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all'Impresa che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica;
- in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella economica) si procederà mediante sorteggio.
- è facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La prima seduta pubblica avrà luogo **nella data indicata nel frontespizio** presso il Palazzo comunale in Scandicci.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma MEPA. Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma MEPA.

Il RUP, a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, procederà, nella prima seduta pubblica a verificare la regolarità formale delle offerte inviate dai concorrenti e, una volta aperti i relativi *file*, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà:

- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente atto;
- ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto;
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ad adottare il provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni degli operatori economici;
- a provvedere altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B Trattandosi di gara telematica, tipologia esclusa dall'applicazione della delibera ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale, economico- finanziario e tecnico-professionale, avverrà con le seguenti modalità:

- per i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, la stazione appaltante acquisirà la relativa documentazione d'ufficio;
- per i requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico-professionale, sarà onere del concorrente fornire la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice in conformità con le disposizioni introdotte dalla L.55/2019 (cd."Sblocca cantieri") è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, in tutto o in prevalenza esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Dopo l'adozione della determina che dispone le ammissioni e le esclusioni e la nomina della Commissione giudicatrice, viene convocata la seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche e per la verifica della loro regolarità formale. Le sedute pubbliche di gara relative all'apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione giudicatrice. Questa procederà tramite il sistema telematico a:

- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e a verificarne la regolarità formale e consistenza;
- escludere le eventuali offerte tecniche irregolari e trasmettere i verbali al RUP per l'adozione dei relativi atti.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente atto.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche la Commissione convoca la seduta pubblica; in seduta pubblica dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, inserisce detti punteggi nel sistema telematico e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura delle offerte economiche e ne verifica la regolarità formale.

La commissione, approva sul sistema telematico, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, a seguito dell'esito della valutazione dell'offerta economica, la documentazione economica al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della gara.

La Commissione:

- se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, formula la proposta di aggiudicazione al RUP o segnala a questi la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alle migliore offerta, restando impregiudicata in tal caso la volontà da parte del RUP di attivare o meno la verifica di congruità;
- se la migliore offerta è anomala, trasmette i verbali di gara e l'offerta al Responsabile Unico del procedimento (RUP) che procederà secondo quanto indicato al successivo par. 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nella Documentazione Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE



Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della

La Commissione esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

In conformità con le disposizioni previste dal decreto "sblocca cantieri" convertito in Legge 14 giugno 2019, n.55, il calcolo della soglia è effettuato, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Si applica l'ultimo periodo dell'art 97 comma 6 in base al quale la stazione appaltante può sempre valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, risultino anormalmente basse.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP – qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà l'aggiudicazione esecutiva in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante (nella persona del RUP), prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione dell'aggiudicazione efficace ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 e s.m.i. dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non si applica lo stand still alla presente procedura. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice ed inoltre le coperture assicurative previste dal Capitolato.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata conformemente a quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del Codice e dalla piattaforma MEPA. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

24. AVVERTENZE GENERALI-RISOLUZIONE E RECESSO

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione qualora vi siano impedimenti di qualsiasi natura.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta economicamente conveniente.

L'aggiudicazione efficace non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta, per il concorrente, è vincolante per il periodo indicato nel bando (180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte). Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000 devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria.

In riferimento alle misure relative alla risoluzione ed al recesso contrattuale da parte della stazione appaltante si richiamano le misure previste dal capitolato tecnico.

25. GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/bando, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci [email - privacy@comune.scandicci.fi.it]

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it accedendo alla sezione privacy, e scaricare l'informativa completa al seguente url:

<http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-privacyregolamento-ue-6792016-e-diritti-dellinteressato.html>

26. PUBBLICAZIONI SUL PROFILO DI COMMITTENTE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

In assolvimento a quanto richiesto dall'art. 29 D.Lgs. 50/2016, oltre alla piattaforma START, sul profilo di committente della Stazione appaltante, raggiungibile al sito: <http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html>, saranno pubblicati:

- tutti gli atti della presente procedura (se non considerati riservati ex art. 112 o secretati ex 162) o per i quali l'accesso è differito e fino al termine del differimento;
- provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura;
- le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
- la composizione della Commissione e i curricula dei suoi componenti;
- resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è il dr. Simone Chiarelli tel. 0039 055 7591213.

Relativamente al diritto di accesso si applica l'art. 53 del Codice.

27. CODICI DI COMPORTAMENTO

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/16.4.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" – recepito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 / 2014 – in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

La stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, DLgs. 50/2016 "Conflitto di interesse", con riferimento a tutte le fasi dello svolgimento della procedura di aggiudicazione di cui al presente atto, vigila affinché, in caso di conflitto di interesse, il proprio personale si astenga dal partecipare alla procedura nel suo complesso inclusa la fase di esecuzione del contratto.

28. NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTICORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage – revolving doors": I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il Dirigente del Settore 2 - dott. Simone Chiarelli